

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 15, 28/1, lett. b), (proteste nei confronti degli ufficiali di gara), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il Sig. Lorenzo Fusco, tesserato della ASD Rugby Napoli Afragola, con l'interdizione di 21 (ventuno) giorni (dal 14/12/2023 al 3/01/2024 compresi), di cui 14 (quattordici) giorni per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. b), (proteste nei confronti degli ufficiali di gara) del Regolamento di Giustizia, inasprita di 7 (sette) giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)